



Città di Castel Gandolfo
Città Metropolitana di Roma Capitale



SETTORE V

Edilizia privata, Condoni Edilizi, Concessioni Demaniali-Lacuali, Autorizzazioni paesaggistiche, SUAP, SUE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO INDIVIDUALE: TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

bozza

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Definizione dei Servizi

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi

Art. 4 - Rilascio delle licenze e autorizzazioni

Art. 5 - Obblighi del servizio

Art. 6- Ambiti operativi territoriali

Art. 7 - Legge Regionale n. 58/1993 – art. 13-bis

Art. 8 - Disposizioni in materia di concorrenza – Legge Bersani (DL 223/2006)

Art.9 – Tariffe

Art. 10 - Sanzioni e revoca

CAPO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.11- Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art.12- Impedimenti soggettivi

CAPO IV- COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 13 – Funzioni

Art. 14 - Composizione e nomina

Art. 15- Modalità di funzionamento

Art. 16- Durata in carica e sostituzione dei membri

CAPO V - CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI TAXI E NCC

Art.17- Determinazione degli organici

CAPO VI -MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 18 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

Art .19- Contenuti del bando di concorso

Art. 20-Presentazione della domanda

Art. 21- Commissione di concorso

Art.24- Titoli di preferenza

Art.25- Materie di esame

Art. 26- Validità della graduatoria

Art.27- Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 28- Validità delle licenze e delle autorizzazioni

CAPO VII - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.29 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 30 Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art. 31 Sostituzione alla guida

Art 32- Collaborazione familiare

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

- Art.33- Obblighi dei conducenti
- Art.34- Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi
- Art.35 -Obblighi, specifici per l'esercente il servizio NCC
- Art. 36 - Diritti dei conducenti taxi e NCC
- Art.37- Divieti per i conducenti di taxi e NCC
- Art.38- Divieti specifici per l'esercente in servizio Taxi e NCC

CAPO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NCC

- Art.39- Caratteristiche dei veicoli
- Art. 40- Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio NCC
- Art.41 - Tassametro per 11 servizio Taxi
- Art.42- Con trollo dei veicoli
- Art. 43- Avaria del veicolo
- Art.44 - Veicoli di scorta
- Art.45- Radio telefono

CAPO X - MODALITA 'PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art.46- Posteggio di stazionamento taxi
- Art. 47- Stazionamento per lo svolgimento del servizio NCC
- Art.48- Turni ed orari del servizio Taxi
- Art. 49- Trasporto disabili
- Art. 50- Tariffe
- Art.51 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi
- Art. 52- Servizi con caratteristiche particolari
- Art.53- Uso collettivo del taxi
- Art.54 – Vigilanza

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

- Art.55 -Sanzioni
- Art.56- Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 57 -Diffida
- Art.58 - Sospensione della licenza o autorizzazione
- Art.59 Sospensione cautelare dal servizio
- Art.60 Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.61 – Organico
- Art.62- Norma di rinvio
- Art.63- Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art.64 - Disposizioni transitorie

Disposizioni finali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio, la gestione e la revoca delle autorizzazioni e licenze per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea nel territorio del Comune di Castel Gandolfo, ai sensi della Legge Quadro n. 21/1992, della L.R. Lazio n. 58/1993, in particolare l'art. 13-bis, nonché del Decreto-Legge 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006 (c.d. Legge Bersani) e del Registro Elettronico Nazionale NCC Taxi (RENT) istituito dall'art. 10-bis del decreto-legge n. 135/2018.

Art. 2 – Definizione dei Servizi

I servizi di Taxi e NCC sono definiti in via generale dall'Art. 1 e, nei loro elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Servizio Taxi: trasporto pubblico non di linea su piazza, con obbligo di stazionamento in apposite aree e tariffe stabilite dal Comune.

Servizio NCC (Noleggio con Conducente): trasporto su prenotazione da rimessa, con veicoli immatricolati per tale uso.

NCC con automobili: categoria del servizio NCC effettuato con autovetture fino a 9 posti compreso il conducente.

Servizi complementari e integrativi

- La funzione complementare e integrativa del trasporto pubblico di linea, propria degli autoservizi di cui all'Art.2 può essere rafforzata in relazione a particolari esigenze territoriali, sociali o ambientali che inducano a ritenere più efficace e meno oneroso l'impiego delle autovetture Taxi ed NCC in luogo degli autobus di linea.
- In tali casi i Comuni singoli o associati, provvedono, previo coordinamento con gli enti concedenti le autolinee - a stipulare appositi contratti di servizio con i titolari delle licenze ed autorizzazioni di Taxi e di NCC per disciplinare le modalità di espletamento dei servizi integrativi, ivi compresa la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza e l'eventuale concorso finanziario dei Comuni medesimi.
- E' in ogni caso fatto salvo quanto prescritto dall'Art. 50, comma 2.

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi

L'esercizio dei servizi di Taxi e NCC è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'Art.6 della legge 21/1992.

Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli articoli 8- 9- 10 e 11 della legge 21/1992 e dal presente Regolamento.

Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dalla legge n. 21 del 1992 che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea, dal [Codice della Strada \(art. 85\)](#) per il servizio NCC e dall'[art. 86](#) per il

servizio taxi, nonché dalle normative regionali di settore che stabiliscono i criteri generali cui i Comuni devono attenersi.

Possono ottenere licenza Taxi o autorizzazione NCC coloro che:

- siano cittadini italiani o UE;
- siano in possesso della patente di guida adeguata;
- abbiano il CAP (Certificato di Abilitazione Professionale);
- non abbiano riportato condanne incompatibili con il servizio;
- siano iscritti al ruolo dei conducenti tenuto dalla CCIAA.
- Avere età non inferiore a 21 anni.
- Non essere titolare di altra licenza Taxi o autorizzazione NCC (salvo casi di società o affiancamento familiare).

Art. 4 - Rilascio delle licenze e autorizzazioni

Il rilascio avviene previa pubblica selezione indetta dal Comune.

Il numero massimo delle licenze e autorizzazioni è stabilito annualmente in base alle esigenze del territorio mediante analisi che tenga conto di parametri oggettivi quali: il rapporto tra numero di taxi e residenti, i flussi turistici, gli spostamenti veicolari nell'ora di punta, il movimento passeggeri nel porto, il numero di corse del trasporto pubblico extraurbano, i posti letto ospedalieri e tutti i fattori che possono modificare la domanda di trasporto. La determinazione del numero di licenze deve soddisfare la domanda effettiva di trasporto basandosi su coefficienti verificabili e dati verificabili e corretti.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale determinazione costituisce espressione di potere discrezionale tecnico, non sindacabile dal giudice amministrativo se non nei limiti dell'eccesso di potere.

In caso di disponibilità, il Comune può assegnare autorizzazioni anche per sostituzione, cessione o affitto di azienda, nei limiti consentiti.

Le Regioni e Comuni possono aumentare le licenze se emerge, da analisi basate su modelli europei, una domanda oggettiva, considerando anche gli impatti ambientali. (ART "Autorità di regolazioni Trasporti" Delibera n. 46/2022) e se i piani numerici sono inadeguati, è possibile emanare bandi straordinari, a titolo gratuito o a pagamento. In quest'ultimo caso, i ricavi vanno destinati alle compensazioni per i titolari già in attività. (Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che modifica il d.l. 98/2011 all'art. 36, comma 2, lettera e); convertito anch'esso in legge con identico numero e data (legge n. 27/2012)

I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 21/1992.

Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC è ammesso fino ad un massimo di 4 autorizzazioni nel Comune.

Art. 5 - Obblighi del servizio

I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o NCC possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della legge 21/1992.

E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, della legge 21/1992, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo, dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.

Ai fini di cui al comma precedente é necessaria la seguente documentazione:

- a)** copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione;
- b)** certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo

collettivo. Detta certificazione sostituisce per la durata del conferimento, il requisito previsto dal successivo art. 8, comma 1 lettera e);

c) copia della documentazione relativa al possesso da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge 21/1992;

L'ufficio competente del Comune che rilascia il titolo, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro trenta (30) giorni, apposito nulla osta ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'Art. 7 della legge 21/1992;

Nella licenza o autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento;

I taxi devono operare principalmente nel territorio comunale e sostare nelle aree designate.

I conducenti NCC devono garantire il servizio su prenotazione preventiva e partire dalla rimessa o da luogo pubblico se indicato nella prenotazione (come da Legge Bersani – DL 223/2006 e **successive modifiche**).

Gli NCC sono tenuti a tenere a bordo copia del contratto di prenotazione e il registro delle corse.

I titolari di licenza taxi e autorizzazione NCC hanno l'obbligo di iscriversi al Registro Elettronico Nazionale NCC Taxi (RENT) secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La mancata iscrizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 6- Ambiti operativi territoriali

- I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
- Per il servizio Taxi il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
- L'inizio del servizio NCC fatto salvo quanto consentito dall'art. 43, comma 3, avviene nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.

Art. 7 - Legge Regionale n. 58/1993 – art. 13-bis

Il Comune, ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. Lazio n. 58/1993, può deliberare l'aumento temporaneo delle licenze taxi e autorizzazioni NCC per fronteggiare particolari esigenze di mobilità, previo parere dell'Osservatorio Regionale e sentite le organizzazioni di categoria.

Art. 8 - Disposizioni in materia di concorrenza – Legge Bersani (DL 223/2006)

Il Comune, nel rispetto del principio di libera concorrenza, può adottare misure volte a liberalizzare l'accesso alle licenze, con procedure trasparenti e imparziali.

Si recepisce la disciplina normativa vigente che consente l'esercizio del servizio NCC in territori diversi da quello del rilascio dell'autorizzazione, purché vi sia una prenotazione documentata e si rispettino le norme sulla partenza da rimessa e sul vincolo di territorialità.

Art.9 - Tariffe

Le tariffe del servizio taxi sono stabilite annualmente con deliberazione comunale.

Il servizio NCC non è soggetto a tariffario fisso, ma a libera contrattazione, con obbligo di trasparenza.

Art. 10 - Sanzioni e revoca

L'Amministrazione comunale può sospendere o revocare la licenza/autorizzazione in caso di:

-gravi violazioni del presente regolamento;

- perdita dei requisiti soggettivi;
- esercizio abusivo o fuori dai limiti territoriali stabiliti.

CAPO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.11- Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi o NCC è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) - essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi.
 - b) - essere residente, ovvero domiciliato, in un Comune della Regione Lazio.
 - c) - essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui al art. 6 della legge 21/1992.
 - d) - essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all' art. 9, comma 1, lett. j) ;
 - e) - essere iscritto all'albo delle imprese artigiane, art. 7, comma 1, lett. a L.R.21/92 o nel registro delle imprese presso la CCIAA.
 - f) - essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - g) - non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti.
 - h) - non essere titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'Art.5, comma 2.
 - i) - essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- Per l'esercizio del servizio NCC è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. **La rimessa costituisce requisito essenziale e coesistente alla natura stessa dell'attività NCC, la cui mancanza prolungata può giustificare la revoca della licenza. Il servizio NCC deve mantenere un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, nel cui territorio va posta anche la sede operativa.** L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico - sanitarie, edilizie, e di quanto altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;
- L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale qualora già accertato dagli uffici della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all' art. 6, della legge 21/1992.
- In ogni caso il responsabile del procedimento, di cui alla legge 241/90, può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza/a autorizzazione di cui all' art. 9;
- Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15.

- La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

Art.12- Impedimenti soggettivi

1.- Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione:

a) - l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) - l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:

- 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
- 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
- 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

c) - l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

d) - l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

e) - l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;

f) - svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.

2. - Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.

CAPO IV- COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 13 – Funzioni

1.- Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione consultiva nominata con le modalità di cui all'Art. 11.

2.- La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:

- a)** - formazione e variazione degli organici dei servizi;
- b)** - formazione e variazione di norme regolamentari;
- c)** - tariffe;
- d)** - criteri e procedure per i posteggi di stazionamento;
- e)** - criteri e procedure per i turni ed orari del servizio taxi;

3.- Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. - Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

Art. 14 - Composizione e nomina

La commissione consultiva di cui all'art. 10 è costituita con Delibera di Giunta ed è composta da:

- a)** Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b)** un funzionario in rappresentanza dell'Ente
- c)** un membro delle associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale operante in ambito locale,·
- d)** un membro designato congiuntamente dalle associazioni sindacali di categoria a carattere locale, che abbiano almeno trenta (30) aderenti;
- e)** due membri designati dalle associazioni delle imprese in forma associata maggiormente rappresentative in ambito locale,·
- f)** tre membri designati congiuntamente dalle associazioni degli utenti operanti in ambito provinciale;
- g)** un membro in rappresentanza dell' associazione degli utenti;
- h)** Comandante della Polizia municipale o suo delegato.

Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune.

Art. 15- Modalità di funzionamento

- 1.** - Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente il quale fissa l'ordine del giorno.
- 2.** - La commissione è convocata di norma almeno una volta all'anno. Può essere, altresì, convocata qualora pervenga al Presidente apposita e motivata richiesta da parte di alcuno dei componenti la Commissione medesima. Il Presidente comunica le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla richiesta.
- 3.** - Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti e obbligatoriamente il Presidente, o un suo delegato.
- 4.** - In caso di assenza temporanea del Presidente la carica viene assunta da altro componente di nomina comunale più anziano di età.
- 5.** - Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della commissione.
- 6.** - Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Art. 16- Durata in carica e sostituzione dei membri

- 1.-** La Commissione consultiva resta in carica quattro (4) anni a far tempo dalla sua costituzione.
- 2.** - I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, ad iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati.

CAPO V - CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI TAXI E NCC

Art.17- Determinazione degli organici

Il numero delle autovetture, da adibire al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente, come pure la sua distribuzione territoriale, è stabilito dal Comune

CAPO VI -MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 18 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

- Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC vengono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura degli organici comunali dei servizi, determinati ai sensi dell'art. 14.
- Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi; si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
- L'indizione del concorso è di competenza della Giunta Comunale.
- L'approvazione del bando è pubblicata sul bollettino della Regione Lazio.

Art. 19- Contenuti del bando di concorso

- Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
 - a) - il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) - i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni.
 - c) - il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e relativo regime fiscale;
 - d) - l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 19, sentita la Commissione di cui all' Art. 10;
 - e)- le materie di esame;
 - f)- la valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli o per titoli ed esami;
 - g) - il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l' utilizzo della graduatoria;
 - h) - la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 20-Presentazione della domanda

La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di Taxi e dell'autorizzazione per NCC deve essere presentata al Sindaco ai sensi della legge] 5 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, con l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, *lettere a), b), c), g), h)*.

Art. 21- Commissione di concorso

Per l'espletamento del concorso di cui all' art. 15, la Giunta del Comune che ha indetto il bando, nomina un apposita Commissione di concorso.

Gli uffici comunali competenti valutano la regolarità delle domande di ammissione e trasmettono alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi.

La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della data suddetta.

Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci(10) voti.

L'eventuale giudizio positivo, riferito dall'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

La Commissione, una volta svolte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 22 - Presentazione della domanda

La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di Taxi e dell'autorizzazione per NCC deve essere presentata al Sindaco ai sensi della legge] 5 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, con l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, *lettere a), b), c), g), h)*.

Art. 23- Commissione di concorso

- Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 15, la Giunta del Comune che ha indetto il bando, nomina un'apposita Commissione di concorso.
- Gli uffici comunali competenti valutano la regolarità delle domande di ammissione e trasmettono alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi.
- La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della data suddetta.
- Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci (10) voti.
- L'eventuale giudizio positivo, riferito dall'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
- Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
- La Commissione, una volta svolte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art.24- Titoli di preferenza

- A parità di merito costituisce titolo di preferenza:
 - a) - aver esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida ovvero essere stato dipendente di una impresa di NC.C. ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 21/1992,.
 - b) - essere Residente in un Comune della Regione Lazio;
 - c) - a parità di titoli e merito, avere maggiori carichi di famiglia.

Art.25- Materie di esame

- L'esame si svolge o attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta sulle materie sottoelencate:

-la conoscenza del regolamento unificato relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea (Taxi e NCC)

-la conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici.

-Il candidato può indicare nella domanda, le eventuali lingue straniere prescelte, per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese ,tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame.

Art. 26- Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art.27- Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- Il responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di merito ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma1, *lett. e),f), i)*, e comma 2.
- Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

Art. 28- Validità delle licenze e delle autorizzazioni

- Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale che ha rilasciato il titolo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968, attestante il permanere dei requisiti di cui all'Art. 8;

CAPO VII - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.29 - Trasferibilità per atto tra vivi

- La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.
- Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 21/1992 il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque (5) anni;
 - avere raggiunto il sessantesimo (60) anno di età;
 - essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.
- L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro cinque (5) giorni essere consegnato all'ufficio comunale competente il quale provvederà a richiedere, con apposita ordinanza, la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro un (1) anno dalla notifica dell'apposita ordinanza, a pena di decadenza.
- Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 21/1992, per cinque (5) anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione.

Art. 30 Trasferibilità per causa di morte del titolare

- In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell'articolo 9 della legge 21/1992.
- Gli eredi devono comunicare, al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, il decesso entro sei (6) mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a)** - la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui all'art. 20 della legge 15/1968;
Oppure:
 - b)** - la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare - in possesso

dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;

Oppure.

c) - la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10 comma 2, della legge 21/1992.

- Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di due (2) anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il 21 ° anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti all'art. 8, comunque, non oltre 12 mesi dal raggiungimento del 21 ° anno di età.
- Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.
- Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3, deve presentare, al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.
- In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 31 Sostituzione alla guida

- I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, possono essere sostituiti, temporaneamente, alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'ad. 6 della legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti:
 - a)** - per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b)** - per chiamata alle armi;
 - c)** - per un periodo di ferie non superiore a trenta (30) giorni lavorativi annui;
 - d)** - per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida
 - e)** - nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
- Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del 21 ° anno di età.
- Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.
- Il titolare della licenza taxi deve segnalare la sostituzione alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione di cui rispettivamente ai commi 3 e 7.
 - A riguardo alla segnalazione suddetta devono essere allegati:
 - copia dell'atto di assunzione sottoscritta sia dal titolare che dal sostituto;
 - copia della comunicazione indirizzata alla sezione circoscrizionale dell'ufficio di collocamento, con l'avvenuta regolarizzazione della assunzione a tempo determinato;
 - copia della posizione INAIL e INPS del sostituto attestante la regolarizzazione come lavoratore dipendente.

- Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche da un contratto di lavoro autonomo per un termine non superiore a sei (6) mesi. Nell'ipotesi del suddetto contratto, ai fini della tutela dei trasportati, il titolare dovrà produrre idonea documentazione di copertura assicurativa e copia autentica del contratto.
- Qualora dalle verifiche d'ufficio risultassero delle irregolarità nella sostituzione si provvederà ad interdire il proseguimento dell'attività ed applicare le sanzioni amministrative del caso.

Art 32- Collaborazione familiare

- I titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall' art. 230-bis del codice civile. A tal fine la documentazione richiesta è la seguente:
 - a) - dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, della legge 21/1992, -
 - b) - dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/1968, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'ad. 8, comma I, lettera a), b), c).
- L'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia, con atto apposito, nulla osta e ne riporta nota nella licenza ed autorizzazione.
- Si applicano ai collaboratori le disposizioni dell'art. 9.
- Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
- La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 15/1968, rilasciata dal titolare della licenza o autorizzazione.
- La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230- bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'ad. 9 comporta l'immediata revoca del nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

Art.33- Obblighi dei conducenti

I conducenti delle autovetture di servizio Taxi e NCC hanno l'obbligo di:

- a)** - mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b)** - seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c)** - caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo;
- d)** - entrare su richiesta del! 'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione al C.d.S.;
- e)** - applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa, rilasciati dal! 'Amministrazione comunale;
- f)** - compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g)** - tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono

essere tenuti aggiornati;

h) - avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque con facente al pubblico servizio prestato, -

i) - depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre (3) giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo;

l) - trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;

m) - comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza entro il termine di trenta (30) giorni.

n) - comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica.

o) - partecipare a corsi di formazione specifici per il trasporto di persone con disabilità, organizzati dal Comune o da enti accreditati, con frequenza almeno biennale;

p) - garantire l'accessibilità del servizio alle persone con disabilità, fornendo l'assistenza necessaria per l'accesso ai veicoli e il trasporto di ausili per la mobilità;

q) - mantenere aggiornata la propria iscrizione al RENT e comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati inseriti.

Art.34- Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi

- Oltre agli obblighi di cui all'art. 29 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo:

a) - di aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi nell'ambito del Comune purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative della auto vettura o l'auto vettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio.

b) - avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova. Fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;

c) - essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;

d) - di richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi, comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;

e) - rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.

f) - di effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capo fila;

g) - di trasmettere la segnalazione di cui all'art 32 comma 3

Art.35 -Obblighi, specifici per l'esercente il servizio NCC

Oltre agli obblighi di cui all'ad. 29, l'esercente il servizio NCC ha l'obbligo di :

-Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;

-Di comunicare entro 15 giorni all'Ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;

-Di riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;

-Di mantenere un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, nel cui territorio deve essere posta anche la sede operativa, che non può coincidere con la sola rimessa e deve essere idonea allo svolgimento delle attività amministrative e costituire un punto di riferimento per l'utenza locale;

-Di inserire nel RENT i dati relativi ai contratti stipulati con i committenti, riferiti a periodi di tempo predeterminati, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 36 - Diritti dei conducenti taxi e NCC

- I conducenti, durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) - essere tempestivamente informati dall'Amministrazione Comunale competente di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b) - richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c) - applicare, all'interno del veicolo, una targhetta con la scritta "si prega di non fumare";
- In particolare il tassista ha diritto di:
 - a) - rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
 - b) - rifiutare, altresì, la corsa a persona che in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - c) - in caso di attesa, richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro di quel momento;
 - d) - rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta (30) minuti al turno di lavoro prescelto.
 - e) - in deroga a quanto stabilito dall'art. 30, lettera c), nei posteggi con almeno cinque (5) stalli, è consentito a non più di due (2) autisti di allontanarsi per esigenze strettamente personali e per un tempo massimo di quindici (15) minuti da comprovare mediante apposita segnalazione. In tal caso è fatto obbligo fare stazionare il mezzo in posizione tale che non intralci la regolarità del servizio delle altre autovetture.
- L'avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2, lettera a) e b) comporta, entro tre (3) giorni da parte del tassista, una segnalazione circostanziata per informare l'ufficio competente del Comune.

Art.37- Divieti per i conducenti di taxi e NCC

E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:

- a) - fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri, ovvero in casi di accertata/orza maggiore o pericolo,·
- b) - fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) - chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti,·
- d) - togliere, ovvero occultare, i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- e) - ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche,·
- f) - effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità nel veicolo di servizio, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale,·
- g) - esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali e dal

decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo regolamento di attuazione DPR n. 495 del 16 dicembre 1992;

- h)** - usare verso gli utenti ed i colleghi, modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- i)** - trasportare animali di loro proprietà;
- l)** - consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- m)** - applicare nell'autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- n)** - effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art.38- Divieti specifici per l'esercente in servizio Taxi e NCC

1)- Oltre ai divieti di cui all'Art. 33, all'esercente il servizio taxi è vietato:

- a)** - fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
- b)** - consumare cibo durante la sosta nelle piazzole;
- c)** - effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera ";
- d)** - provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
- e)** - accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
- f)** - sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti, fatta salva loro esplicita richiesta;
- g)** - iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
- h)** - effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio;

2)- Divieti specifici per l'esercente il servizio NCC:

-E' vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque a quindici minuti.

-Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, incombe al noleggiatore f 'onere di dimostrare tale circostanza. Tale dimostrazione, per casi particolari e motivati, riconosciuti dall'agente accertatore, può. essere fornita entro le ventiquattro (24) ore successive all'accertamento.

CAPO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NCC

Art.39- Caratteristiche dei veicoli

1- Gli autoveicoli di servizio di cui al presente regolamento devono:

- a)-** avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b)-** essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c)-** avere idonea agibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
- d)-** avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
- e)-** essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- f)-** essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- g)-** ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano per il trasporto di soggetti disabili.
- h)-** rispettare i limiti di età del veicolo stabiliti dalla normativa vigente e dalle disposizioni comunali;

i)- essere dotati di sistemi di sicurezza aggiornati e conformi alle normative europee vigenti;

l)- per i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità, essere dotati di pedane elevatrici, sistemi di ancoraggio per carrozzine e spazi adeguati secondo le norme tecniche vigenti.

2- L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve, in ogni caso, essere funzionale al servizio e previamente comunicato all'ufficio comunale competente del Comune. L'ufficio può intervenire, nel termine di trenta (30) giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

3- Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi:

Oltre alle caratteristiche di cui all'art.36, l'auto veicolo taxi deve:

a)- essere dotato di tassametro, con le caratteristiche di cui all'art. 39,

b)- avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura in diverse lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

c)- portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o dalle caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo all'interno del veicolo, purché ben visibile;

d)- essere del colore stabilito dall'apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;

e)- portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune che ha rilasciato la licenza, la scritta in colore nero "servizio pubblico ";

f)- portare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI",

g)- portare, se collegato a un ponte radio, sulle parti laterali dei parafranghi anteriori, un contrassegno di riconoscimento approvato dall'Amministrazione comunale;

h)-è consentito esporre adesivi per la richiesta di fatturazione.

Art. 40- Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio NCC

- Oltre le caratteristiche di cui all'art. 36, l'autoveicolo NCC deve esibire, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio " nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "NCC ", lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del Comune;

Art.41 - Tassametro per il servizio Taxi

- Il tassametro, di tipo omologato, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio ad altre tariffe, qualora ritenuto necessario non sia consentito;
 - c) indicare l'esatto importo in euro.
- Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che, sia l'autista sia l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

- Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del Comando di Polizia Municipale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria. A seguito della suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
- Tutte le modifiche, determinate dall'Amministrazione comunale, aventi effetto sul tassametro, obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.
- Il tassametro deve altresì:
 - a)- essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato fin servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall'utente;
 - b) - indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad esclusione di quanto indicato dalla successiva lettera c). L'applicazione dei supplementi notturno e festivo, va attuata al momento della discesa dell'utente dal taxi;
 - c)- l'eventuale richiesta di sosta, in percorso a tariffa extraurbana, è da considerarsi un supplemento ed il relativo importo, pari al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.
- Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
- In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
- Il tassista è tenuto a dare comunicazione al competente ufficio di Polizia Municipale del Comune di Castel Gandolfo, di qualsiasi intervento che abbia richiesto la piombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
- Il tassista è tenuto, inoltre, a notificare all'ufficio comunale anzidetto ogni eventuale modificazione dei pneumatici, delle ruote motrici, dell'autovettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

Art.42- Con trollo dei veicoli

- Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, le autovetture da adibire al servizio Taxi ed al servizio di NCC sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della commissione competente per il servizio taxi, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 36, 37, 38.
- Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'Ufficio Comunale essere ricondotto a condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 58, comma 1.
- I titolari di licenza Taxi o autorizzazione NCC hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio comunale competente.
- L'ufficio competente del Comune in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 43- Avaria del veicolo

- Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
- Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art.44 - Veicoli di scorta

- Nell'ambito organizzativo dei servizi Taxi e NCC, il Comune che ha rilasciato il titolo può definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle licenze o autorizzazioni da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.
- Il Comune stabilirà, contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
- Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.
- Le vetture devono essere di proprietà o in disponibilità, anche tramite noleggio agli organismi economici di categoria ovvero di organismi istituiti per il perseguimento di finalità di carattere sociale e da questi messi a disposizione degli organismi economici suddetti.
- Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinate a licenza o autorizzazione non cedibile a terzi rilasciate esclusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ed operanti nel territorio del Comune.
- Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta soprarichiamato, può, previa autorizzazione del Comune che ha rilasciato il titolo, sostituire il veicolo fermo per riparazione, e per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo.

Art.45- Radio telefono

- Il servizio Taxi e NCC può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.
- Il servizio Taxi., attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno dell'autovettura che comporti il minor costo per l'utente.
- Il servizio centralizzato di NCC raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per comunicare, alle stesse, le prenotazioni pervenute.

CAPO X - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art.46- Posteggio di stazionamento taxi

- Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte. Dette aree vengono individuate dal Sindaco. Spetta all'Amministrazione comunale, esclusivamente, l'allestimento e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 \(Codice della Strada\)](#).
- I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui

servirsi indipendentemente dall'ordine sopradDETTO. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

- E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso di dette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.
- Le autovetture taxi possono, altresì, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un 'ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.
- E' consentito all'utente di accedere al servizio Taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
- E' fatto divieto caricare l'utenza in prossimità e/o a vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 47- Stazionamento per lo svolgimento del servizio NCC

- Lo stazionamento delle autovetture di servizio NCC avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
- Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della legge 21/992;

Art.48- Turni ed orari del servizio Taxi

1. Il servizio Taxi può essere regolato da turni ed orari stabiliti con apposita ordinanza del Comune. Spetta al competente ufficio il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio in relazione alle esigenze dell'utenza, nonché l'organizzazione e la gestione del servizio stesso.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a sei (6) ore.
3. All'inizio del servizio è consentito caricare l'utenza dieci (10) minuti prima dell'orario purché il posteggio sia privo di altri taxi. Altresì, è consentito restare in attesa, ma in coda al posteggio dando sempre la precedenza ai tassisti in servizio.
4. Il tassista deve esporre in maniera visibile dall'esterno della autovettura, la scheda mensile rilasciata dal Comune dove devono essere riportati:
 - a) il turno del servizio prescelto;
 - b) l'orario di servizio prescelto nella giornata;Eventuali errori, nella scelta del turno, possono essere corretti dallo stesso tassista che dovrà avvalersi della contro firma di almeno due colleghi di servizio.
5. Il tassista deve, altresì, conservare, per un anno dalla scadenza, le schede mensili di cui al comma 5, al fine di eventuali controlli da parte "dell'autorità competenti.
6. Il contrassegno distintivo del turno dovrà essere posto nel lunotto posteriore del veicolo in alto a destra.
7. Per motivi di salute, gravi situazioni familiari, incarichi dirigenziali negli organismi economici o sindacali di categoria, possono essere concessi temporanei turni speciali. La richiesta deve essere comprovata da apposita documentazione e presentata al competente ufficio del Comune.
8. In caso di emergenza, dovuta a neve, calamità naturali. o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo, possono essere disposte modalità di servizio particolari, quali: prolungamento dell'orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo od entrambe. Tali modalità, da concordare

tra l'ufficio competente del Comune e le associazioni sindacali ed economiche di categoria, valgono per tutti i tassisti e sono facoltative.

L'emergenza viene affrontata dall'ufficio suddetto cui spetta la scelta delle modalità di intervento da attivare. Qualora non sia possibile, per motivi di urgenza, concordare le modalità di intervento con l'ufficio preposto, si consente l'attivazione diretta agli organismi economici di categoria.

Art. 49- Trasporto disabili

1. Ai sensi dell'[art. 14, comma 1, della legge 21/1992](#), i servizi di Taxi e di NCC sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.

2.- I conducenti devono aver frequentato specifici corsi di formazione per il trasporto di persone con disabilità, con aggiornamento almeno biennale, organizzati dal Comune o da enti accreditati. I corsi devono includere nozioni di primo soccorso, tecniche di assistenza alla mobilità e conoscenza delle normative in materia di accessibilità.

3.- E' consentito, nell'ambito delle licenze per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici taxi e NCC, il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità, adattando i veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

4.- I titolari di licenza taxi o autorizzazione NCC possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.

5.- I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'[art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384](#).

6.- Il Comune promuove l'incremento del numero di veicoli accessibili alle persone con disabilità attraverso incentivi e agevolazioni per l'adattamento dei mezzi esistenti e l'acquisto di nuovi veicoli dotati di sistemi di accessibilità.

Art. 50- Tariffe

1. Le tariffe del servizio Taxi a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono fissati con deliberazione della Giunta del Comune. Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a verifica da parte del Comune in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale, nonché sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia, sentite le associazioni sindacali di categoria. L'esito della verifica è sottoposta alla Commissione consultiva di cui all'art.11 per il prescritto parere.

2. Eventuali riduzioni sulle tariffe deliberate, da valere per particolari fasce di utenza o per determinati periodi, dovranno essere previamente richiesti al competente ufficio comunale. L'ufficio preposto ne valuta, ai fini istruttori, l'opportunità e la possibile applicazione, anche facoltativa, da parte di tutti gli operatori e sentito il parere della Commissione consultiva, formula le conseguenti proposte alla Giunta del Comune.

3. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta comunale in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e in esito a procedimento analogo di quello disciplinato al comma 1.

4. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità comunale debbono essere esposte, all'interno dell'autovettura, ai sensi dell'art. 37 comma 1, lett. b). La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese, tedesco e spagnolo.
5. I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art.51 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente a 30 (trenta) giorni lavorativi di ferie. da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per cure termali, malattia, infortunio, licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai quindici (15) giorni continuativi, l'interessato deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, rinviarne la fruizione con procedimento motivato.
2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore (24) dal loro inizio, agli organismi economici di appartenenza, i quali provvederanno a darne comunicazione mensile all'ufficio comunale competente entro il giorno 10 del mese successivo.
Per i tassisti non associati la comunicazione entro le 24 ore deve essere data direttamente all'ufficio comunale competente.
3. Ogni cinque (5) anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di dodici (12) mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.
4. Ogni titolare può ottenere il distacco del servizio e la conseguente sospensione della licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.
5. Previa idonea documentazione i tassisti membri di organismi dirigenti delle organizzazioni sindacali o di strutture economiche di categoria, potranno utilizzare le giornate di riposo per recupero, in misura di una ogni giornata di mancato servizio per impegni connessi con il loro mandato.

Art. 52- Servizi con caratteristiche particolari

1. Gli organismi economici di categoria dei tassisti e i noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società, associazioni etc.) comprese le amministrazioni pubbliche, al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.
2. Il contenuto delle convenzioni non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni del presente regolamento, particolarmente per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.
3. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al competente ufficio del Comune che adotterà i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme di legge o regolamento.
4. E' altresì consentito ai soggetti di cui al comma 1, nel pieno rispetto delle caratteristiche del servizio di cui all'art. 2, comma 1 e art. 3 della legge 21/92 l'utilizzo di forme di abbonamento a condizione che siano sviluppate idonee attività di promozione e preventiva pubblicizzazione, garantendo la trasparenza delle condizioni a cui è offerto il servizio, soprattutto favorendone la visibilità in modo di consentire agli utenti d'esercitare la propria facoltà di scelta.

Art.53- Uso collettivo del taxi

1. Il servizio di "taxi collettivo" costituisce una modalità- particolare di effettuazione del servizio taxi, la cui caratteristica è quella di offrire il servizio stesso contemporaneamente a più utenti per distinti contratti di trasporto.
2. Si attiva con un numero di utenti non inferiore a tre (3) ed è accessibile in qualunque luogo del territorio del Comune e sono per percorsi a tariffa urbana con unico luogo di destinazione.
3. La tariffa è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali ed aggiungendo, al quoziente così determinato, una maggiorazione da determinarsi periodicamente d'accordo con le organizzazioni sindacali di categoria ogni qualvolta si prevedono gli adeguamenti tariffari. Tale tariffa, così scomposta, è inserita e visualizzata nel tassametro per la sua lettura immediata. Ogni utente dovrà, a destinazione raggiunta, pagare l'importo in tal modo determinato non essendo i singoli utenti tenuti in solido con gli altri al pagamento dell'intero. La tariffa va quindi riferita non globalmente a tutti gli utenti che beneficiano contestualmente dello stesso servizio, bensì agli stessi in forma singola. L'importo finale quindi risulta dalla somma di più tariffe a carico di diversi utenti per i diversi servizi dagli stessi richiesti. Ad ogni variazione della tariffa Ordinaria consegue automaticamente anche quella collettiva.
4. I supplementi per il servizio notturno, festivo ed aeroporto, sono anch'essi frazionati in tre parti uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita delibera comunale. Possono essere richiesti solo se il trasporto è effettuato fino ad un massimo di quattro utenti. Qualora il numero di passeggeri sia superiore a quattro, i supplementi menzionati non possono essere richiesti risultando compresi nella tariffa.
5. Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente singolo o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento.
6. L'Ufficio comunale competente e le organizzazioni di categoria dovranno mettere in atto le forme più efficaci di comunicazione all'utenza.

Art.54 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi Taxi e NCC compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art.55 -Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.
2. Nel caso in cui la violazione alle norme del presente regolamento, avvenga su segnalazione scritta ad opera di terzi, si attiva la seguente procedura:
 - a) contestazione all'interessato degli addebiti mediante notifica entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione;
 - b) l'interessato entro 30 giorni dalla notifica ha la facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, assume con apposito atto le conseguenti determinazioni:

- applicazione delle relative sanzioni se i/fatto è fondato e provato;
- l'archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative.

d) la conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione se richiesto.

Art.56- Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni al presente regolamento, escluso i casi di cui all'art.56, si applicano ai sensi del combinato disposto dagli artt. 10 e 113 della legge 689/81 **e successive modifiche**, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) - € 200,00 per la violazione degli art. 30 comma 1, lett. d) e art. 45 comma 1;**
 - b) - da € 40,00 a € 500,00 per le restanti infrazioni.**
2. Il trasgressore è ammesso a pagare entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco che ha rilasciato il titolo scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti al riguardo.
4. Il Sindaco o suo delegato, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme alle spese, a/l'autore ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola all'interessato.
5. **Le sanzioni sono aggiornate ogni tre anni in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.**

Art. 57 -Diffida

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno, in una sanzione prevista dal presente regolamento, è soggetto altresì alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale che ha rilasciato il titolo.

Art.58 - Sospensione della licenza o autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco che ha rilasciato il titolo per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:
 - a)** utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b)** prestazione del servizio con tassametro manomesso;
 - c)** tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti,·
 - d)** fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
 - e)** violazione dell' art. 28, comma 4;
 - f)** violazione dell'art. 33, comma c);
 - g)** violazione dell'art. 33, lett. h) qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
 - h)** - violazione dell'art. 34 lett. g);
 - i)** - violazione dell'art. 39, comma 4;
 - l)** - violazione dell'art. 47, comma 1.
- m) - mancata iscrizione o aggiornamento dei dati nel RENT nei termini previsti dalla normativa**

vigente;

n) - violazione degli obblighi relativi al mantenimento del collegamento stabile con la rimessa per il servizio NCC.

Le infrazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono sia al fatto del titolare della licenza o autorizzazione che dei suoi legittimi sostituti.

- 2.** La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo di mesi uno (1) quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 55 nell'arco di due anni.
- 3.** A seguito del provvedimento di sospensione della licenza od autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente.

Art.59 Sospensione cautelare dal servizio

- 1.** Qualora il titolare di licenza o autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione del servizio.

Art.60 Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

- 1.** Il Comune che rilasciato il titolo dispone decadenza della licenza o dell'autorizzazione a titolo di sanzione-nei seguenti casi:
 - a)** - per l'alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;
 - b)** - per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a mesi tre senza giustificazione;
 - c)** - a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 56,
 - d)** - quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 40, comma 2;
 - e)** - quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
- f) - per la perdita prolungata della disponibilità della rimessa per il servizio NCC, quando tale mancanza si protragga per oltre sei mesi senza giustificato motivo;**
- g) - per gravi e reiterate violazioni degli obblighi di iscrizione e aggiornamento dei dati nel RENT.**
- 2.** La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed all'ufficio della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6, comma 3, della legge 21.1992 per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.61 – Organico

L'organico per il servizio trasporto di persone esercitato con autovettura è suddiviso in:

- a)** servizio taxi;
- b)** servizio di noleggio con conducente;

Art.62- Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/92, **del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione**, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.
2. Per i veicoli diversi dalle autovetture indicati all'art. I della legge 21/92, comma 2, *lett. a) e b)*, qualora se ne determinino le condizioni si provvederà:
 - a) ad applicare il presente regolamento per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
 - b) per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli si procederà all'integrazione del presente regolamento.
3. **Il presente regolamento sarà aggiornato periodicamente per recepire le modifiche normative sopravvenute e l'evoluzione della giurisprudenza di settore.**

Art.63- Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti Taxi e NCC mediante autovettura del Comune.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze del Comune che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art.64 - Disposizioni transitorie

1. **I titolari di licenze e autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla sua approvazione.**
2. **Per l'iscrizione al RENT, i soggetti già operanti hanno a disposizione un termine di novanta giorni dalla piena operatività del sistema.**
3. **I veicoli già in servizio che non rispettano i nuovi requisiti tecnici hanno tempo dodici mesi per l'adeguamento, salvo diversa disposizione normativa.**

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Ogni modifica normativa successiva verrà recepita mediante deliberazione.

Il regolamento sarà sottoposto a revisione generale ogni cinque anni per verificarne l'adeguatezza rispetto all'evoluzione normativa e alle esigenze del territorio.